


Pubblicato il 09/05/2024

N. 00207 /2024 REG.PROV.CAU.  
N. 00286/2024 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 286 del 2024, proposto da Impoco Valentina, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Peligra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, in persona dell'Assessore *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

di Coltello Valentina, non costituita in giudizio;

***per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari:***

- del provvedimento n. 107041 del 15 dicembre 2023 del resistente Assessorato nella parte in cui, dopo aver archiviato il procedimento di esclusione della ricorrente, avviato con nota n. 97008 del 27 novembre 2023, con conseguente ricollocazione di quest'ultima nella graduatoria di merito di cui al D.D.G. del 25

luglio 2023, ha disposto, in suo danno, l'integrale decurtazione del punteggio inerente a tutti i titoli di servizio dichiarati;

- del conseguente D.D.G. n. 228 del 31 gennaio 2024, con il quale il suddetto Assessorato ha ricollocato la ricorrente fra la posizione n. 1140 e la n. 1141, con 25,50 punti in luogo dei 30,57 punti originariamente assegnati, ed ha altresì revocato l'assegnazione della ricorrente medesima alla sede CPI di Ragusa –U.O. di Vittoria;

- di ogni altro provvedimento connesso, anteriore e/o conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimato Assessorato;

Vista l'istanza cautelare, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55, c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2024 il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che, con l'odierno ricorso, parte ricorrente ha contestato l'azzeramento dei titoli di servizio e la conseguente collocazione in posizione deteriore nella graduatoria di merito del concorso per istruttore amministrativo contabile (CPI-IAC) per i centri per l'impiego della Sicilia (dalla posizione n. 128 alla posizione successiva a quella del candidato originariamente collocato alla posizione n. 1140), disposti dai provvedimenti impugnati;

Considerato che il ricorso è stato notificato alla sola sig.ra Coltello, collocatasi nella graduatoria di cui al D.D.G. n. 3247/2023 alla posizione n. 442;

Ritenuto che:

- le questioni prospettate meritano l'approfondimento tipico della fase di merito e che le ragioni di parte ricorrente siano nondimeno adeguatamente tutelabili con la sollecita definizione del giudizio nel merito;

- nelle more, va integrato il contraddittorio con tutti i soggetti che hanno

beneficiario del miglior posizionamento in graduatoria in ragione dei provvedimenti impugnati;

Ritenuto, pertanto, di onerare parte ricorrente della notificazione del ricorso introduttivo e della presente ordinanza ai controinteressati non intimati, con assegnazione all'uopo del termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza; la parte ricorrente è altresì onerata del deposito della prova delle notificazioni entro il termine perentorio di giorni dieci dal loro perfezionamento;

Ritenuto che il mancato rispetto dei suddetti termini perentori è causa di improcedibilità del ricorso;

Ritenuto, in particolare:

- di dover autorizzare la notificazione mediante pubblici proclami, con pubblicazione degli atti *infra* specificati sul sito web istituzionale dell'Assessorato delle autonomie locali e funzione pubblica della Regione Siciliana, con le modalità di seguito esposte;

Ritenuto che l'avviso da pubblicarsi sul sito web dovrà indicare:

- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
- il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimiate;
- il testo integrale del ricorso;
- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica con dette modalità;
- l'indicazione nominativa dei controinteressati;

Ritenuto, altresì, che l'Assessorato delle autonomie locali e funzione pubblica:

- deve pubblicare sul proprio sito istituzionale (previa consegna, da parte della ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza anche su supporto digitale autentico) il testo integrale del ricorso introduttivo e della presente ordinanza, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati, curando che sull'*homepage* del sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di*

*notifica*”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono pubblicati il ricorso e la presente ordinanza;

- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza, tutta la documentazione ivi inserita e dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione di quanto sopra indicato e sia specificata la data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

Ritenuto che, quanto alle spese di lite della presente fase:

- esse possono trovare compensazione tra le parti costituite;  
- non è luogo a provvedere con riguardo alla sig.ra Coltello, in quanto non costituita;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda):

- dispone il superiore incumbente istruttorio a carico di parte ricorrente;  
- fissa l'udienza di discussione del ricorso all'udienza pubblica del 24 ottobre 2024, ore di rito;  
- compensa le spese della presente fase cautelare tra le parti costituite;  
- dichiara il non luogo a provvedere sulle spese della presente fase cautelare con riguardo alla parte privata non costituita;

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente

Antonino Scianna, Primo Referendario

Fabrizio Giallombardo, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Fabrizio Giallombardo**

**IL PRESIDENTE**  
**Federica Cabrini**

IL SEGRETARIO